



COMUNE DI SIENA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 26/05/2022 N° 219

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno **ventisei** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventidue** alle ore **17:00**.

Nome	Presente	Assente
DE MOSSI LUIGI	Si	
CORSI ANDREA	Si	
MICHELOTTI FRANCESCO		Si
APPOLLONI FRANCESCA	Si	
COLELLA ALBINO PASQUALE	Si	
BIONDI SANTI CLIO	Si	
FATTORINI STEFANIA	Si	
BUZZICHELLI SILVIA	Si	
FAZZI LUCIANO	Si	
BENINI PAOLO	Si	

Totale presenti: 9

Presidente della seduta:

Partecipa il Segretario Generale Reggente:

Avv. Luigi De Mossi

Dott. Gianluca Pocci

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1 comma 816 e ss. della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato al regolamento comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, all'art. 40, co. 5-ter (c.d. Decreto semplificazioni- bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.108 del 29 luglio 2021, che ha introdotto il comma 831-bis all'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 , che dispone: *“Dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»”.*
- della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" che ha introdotto una norma di interpretazione autentica al comma 831 della Legge 160/2019 relativamente alla modalità di applicazione del canone unico patrimoniale laddove sia prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, stabilendo che, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone e' dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
- dell'art. 10 ter, comma 1, del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” convertito, con modificazioni, nella L. 20 maggio 2022, n. 51, che attua un'ulteriore proroga al 30 settembre 2022 riguardo la semplificazione delle modalità di rilascio per le concessioni di occupazione di suolo pubblico e che l'Amm.ne comunale ha inoltre deliberato la proroga della scadenza di quelle già rilasciate sino a tale data;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 26/05/2022, in pari data, è stato approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina canone patrimoniale di

occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Legge 160/2019. decorrenza 1 gennaio 2022”;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

RILEVATO pertanto che si rende necessario provvedere alla definizione e approvazione, per l'anno 2022, delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale nel rispetto del citato Regolamento approvato con Delibera di Consiglio 68/2022, in pari data e delle esigenze di bilancio;

VISTI:

- l'art. 49, comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di disciplina delle entrate tributarie ed extratributarie;
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 242 del 30/12/2021;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 245 del 30/12/2021;
- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, Art. 3, c. 5-sexiesdecies, coordinato con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022;

ACQUISITO il parere del Dirigente Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

RITENUTO di dichiarare la presente delibera, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2022 del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale come da allegati A “Tariffe canone di occupazione del suolo pubblico e canone mercatale” e B “Tariffe canone di esposizione pubblicitaria”, parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. di stabilire che, per l'anno corrente, la scadenza per il pagamento del canone unico per l'esposizione pubblicitaria permanente sia fissata alla data del 31 luglio 2022;
4. di stabilire che, per l'anno corrente, la scadenza per il pagamento del canone unico di occupazione permanente del suolo pubblico e del canone mercatale sia fissata alla data del 30 settembre 2022;
5. di stabilire che, per l'anno corrente, la scadenza per il pagamento del canone unico di occupazione temporanea di suolo pubblico dei pubblici esercizi, per le concessioni prorogate con il decreto legge 21 marzo 2022 e per quelle rilasciate nell'anno in corso, sia fissata alla data del 30 settembre 2022.

Infine, la Giunta comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, con votazione separata;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatto verbale e sottoscritto:

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Generale Reggente
Dott. Gianluca Pocci

Siena, li 31/05/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c.4 del T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio; Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Siena, li 31/05/2022

Il Segretario Generale Reggente
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2022 al 15/06/2022

Siena, li 31/05/2022

Il Messo Comunale
LUNETTI MONICA